



Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009

A.C. 2576

Dossier n° 219 - Schede di lettura
17 settembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2576
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	28 luglio 2014
assegnazione:	4 settembre 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, XI Lavoro e XII Affari Sociali

Contenuto dell'accordo

L'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale è stato firmato a Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. La relazione ricorda altresì come da parte nipponica sia stata fatta presente a più riprese la necessità della ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia - il Giappone aveva provveduto prontamente a farlo -, anche alla luce del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non intrattenere con il governo giapponese un accordo di sicurezza sociale. D'altra parte l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine - poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato -, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Giappone. Poiché l'Accordo, come più avanti si vedrà, comporta oneri non irrilevanti per la finanza pubblica, la relazione introduttiva al disegno di legge pone questo fatto come motivazione principale del ritardo dell'Italia nell'adempire tale obbligo internazionale.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-giapponese, questo si compone di 24 articoli: **l'articolo 1, comma 1** contiene definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Rileva in particolare la definizione di autorità competente (l'entità di governo nazionale), come anche quella di istituzione competente, ovvero l'ente previdenziale incaricato dell'applicazione dell'Accordo. Significativa anche la specificazione del termine prestazione, che si riferisce alle pensioni o a qualsiasi altra prestazione in denaro ai sensi della legge di ciascuno Stato contraente. Per le definizioni non presenti, il **comma 2** rinvia al significato attribuito dalla legislazione applicabile.

L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e giapponesi cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo.

In base all'**articolo 3**, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché altre persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari).

L'articolo 4, salvo diversa previsione, stabilisce parità di trattamento, per le persone di cui al precedente articolo 3 che risiedano sul territorio di uno Stato contraente, nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.

L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda in uno Stato terzo rispetto all'Italia o al Giappone. È tuttavia salvaguardata la legislazione giapponese che per alcuni casi di prepensionamento prevede necessariamente la presenza dell'interessato sul territorio nipponico.

Si prevede quindi (**articolo 6**) che una persona che svolge attività lavorativa subordinata o autonoma nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato - tutto ciò ove non diversamente previsto in altre sezioni dell'Accordo in esame.

L'articolo centrale dell'Accordo - come rilevato anche dalla relazione introduttiva - è l'**articolo 7: il comma 1** prevede che il lavoratore dipendente inviato nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco superi i cinque anni. Qualora il distacco si prolunghi oltre cinque anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (**comma 2**). Quanto previsto per il distacco di lavoratori dipendenti vale anche per il caso di una persona che presti lavoro autonomo in via temporanea nel territorio dell'altro Stato contraente (**commi 4 e 5**).

L'**articolo 8** prevede per i lavoratori impiegati su navi il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza della nave.

L'**articolo 9** salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Ugualmente, saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente.

In base all'**articolo 10**, tuttavia, le autorità o istituzioni competenti dei due Stati possono consentire eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile in base ai precedenti articoli dell'Accordo nei confronti di particolari categorie di persone, e ciò su richiesta di un lavoratore autonomo o, congiuntamente, di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro.

Con l'**articolo 11**, che riguarda i coniugi e figli al seguito di un italiano che lavora in territorio giapponese, si prevede che a costoro verrà applicata la copertura assicurativa prevista dalla legge italiana - salvo espressa richiesta in senso contrario da parte del coniuge o dei figli del lavoratore italiano.

L'**articolo 12** opera precisazioni sulle gestioni previdenziali escluse dall'applicazione di alcune clausole dell'Accordo, mentre l'**articolo 13** specifica l'applicazione del solo articolo 2.

L'**articolo 14** individua le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 15** esclude, per i documenti presentati ai fini dell'applicazione dell'Accordo in esame, la necessità della legalizzazione o di altre simili formalità da parte delle autorità diplomatico-consolari. Inoltre è stabilito che qualsiasi riduzione o esenzione di imposte prevista dalla legislazione nazionale si applichi anche ai documenti presentati in applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 16** stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni, nonché nei confronti delle persone interessate: tale regime prevede le lingue italiana, giapponese o inglese.

In base all'**articolo 17** le autorità e istituzioni competenti dei due Stati si comunicheranno informazioni eventualmente raccolte su persone, qualora sia necessario per l'applicazione dell'Accordo: tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente a tale scopo, e riceveranno un livello di protezione pari a quello assicurato dalla legislazione dello Stato che le riceve.

Le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente verranno d'ufficio trasferite a cura delle autorità dello Stato in cui la domanda è stata presentata (**articolo 18**).

L'**articolo 19** prevede la possibilità di pagare le prestazioni previste dall'Accordo in esame nella valuta di ciascuno dei due Stati contraenti.

L'**articolo 20** stabilisce la procedura di consultazione tra i due Stati contraenti per qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo.

L'**articolo 21** prevede la non incidenza di quanto previsto dal precedente articolo 4, in riferimento alle norme sui periodi complementari riguardanti i soli cittadini giapponesi.

L'**articolo 22** fissa alla data di entrata in vigore dell'Accordo in esame la decorrenza del periodo di distacco di cui al precedente articolo 7, qualora tale distacco sia iniziato prima dell'entrata in vigore.

Infine gli **articoli 23 e 24** contengono le clausole finali dell'Accordo, il quale è concluso per un periodo indefinito: ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare l'Accordo per iscritto e attraverso i canali diplomatici, con effetto dalla fine del 12° mese successivo a quello di notifica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale del 6 febbraio 2009 consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.

L'**articolo 3, comma 1**, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in **9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016**. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

La **relazione tecnica** che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, rileva un consistente onere

a carico dell'INPS a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame, in ragione del numero quasi doppio di lavoratori giapponesi impiegati in Italia da imprese nipponiche rispetto ai lavoratori italiani attivi in Giappone per conto di imprese italiane. Tale onere è peraltro leggermente temperato dalla considerazione che, in caso di entrata in vigore dell'Accordo, cesserebbe la contribuzione dei lavoratori giapponesi all'INPS - in quanto rientrerebbero, come previsto dall'Accordo, esclusivamente sotto la legislazione nipponica -, e dunque l'incremento della prestazione contributiva loro spettante in base alla legislazione italiana (legge 189/2002, c.d. legge Bossi-Fini) al momento del pensionamento e del rientro in Giappone. Sulla base di tutto ciò, l'onere netto per l'INPS, nel periodo 2014-2023, avrebbe un andamento crescente da 9,685 milioni di euro nel 2014 a 10,24 milioni di euro nel 2023.

In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 185/2008.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.